

Gentile Ingegnere

di seguito alcune informazioni riguardanti la ns. Cassa di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti che spero ti siano utili.

Resto a disposizione per qualsiasi necessità. Cordiali Saluti

#### INFORMAZIONI UTILI:

##### 1- AGEVOLAZIONI

Dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa è stata deliberata una nuova **agevolazione di pagamento** in favore di tutti gli **associati che con puntualità rispettano le scadenze previdenziali**.

Solo loro potranno rateizzare il conguaglio contributivo annuale, in scadenza il 31/12 in tre pagamenti posticipati con scadenza marzo, luglio e novembre dell'anno successivo, ad un tasso di interesse dell'1% senza alcun acconto.

L'agevolazione potrà essere richiesta contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari professionale 2015 entro il **31 ottobre 2016**.

Potranno accedere i soli **professionisti iscritti** che, al 31 ottobre, si trovino in **stato di regolarità** nelle obbligazioni documentali e contributive e che:

- non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale;
- non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo soggettivo;
- non siano titolari di pensione Inarcassa o pensionandi, intendendo per questi ultimi coloro che abbiano maturato i requisiti e presentato domanda di pensione.

La rateizzazione viene accordata per un importo minimo di euro 1.000.

##### 2- DEROGA CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO 2016.

**COSA E'** - Entro il 31 maggio p.v. le richieste per la Deroga al minimo soggettivo 2016. Gli associati che prevedono di conseguire nel 2016 reddito professionale inferiore a 15.724\* euro possono scegliere di non versare il contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere **richiesta entro e non oltre il 31 maggio, per via telematica tramite Inarcassa On Line** al menù "Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo". Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2016. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l'importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre. Tale possibilità è attualmente consentita per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi, nell'arco della vita lavorativa. La richiesta deve essere rinnovata ogni anno.

**COME FUNZIONA** = Se l'ammontare del reddito professionale che verrà inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2017 per il 2016), sarà inferiore a € 15.724\*, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/17.

Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a € 15.724\* , verrà generato un MAV con scadenza 31/12/17 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie (integrazione obbligatoria).

**GLI EFFETTI** = La deroga determina la diminuzione dell'anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l'annualità interessata.

*Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2016, il contributo soggettivo dovuto sarà  $5.000 * 14,50\% = 725$  euro, per cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365.  $[(725/2.275) * 365$  gg.]*

Si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata già dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno in deroga ed a seguito del pagamento del conguaglio eventuale.

*Ad esempio: il riscatto della deroga 2015, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2020.*

*La domanda potrà essere presentata già dal 1° gennaio 2016 ma l'elaborazione dell'onere potrà avvenire soltanto dopo il 31 ottobre 2016 (termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2016).*

### **3 - LA RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PROPOSTA DA INARCASSA BOCCIATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

E' stata una sorpresa la comunicazione del Presidente di Inarcassa Arch. G. Santoro, all'Assemblea dei Delegati svoltosi ad aprile u.s., che ha informato del **parere negativo espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardo la riforma del sistema sanzionatorio** proposta da Inarcassa, così come votata e approvata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel CND del 11 Febbraio 2016 e della quale vi era stata data notizia sia nelle scorsa newsletter che tramite i canali istituzionali.

Negli scorsi CND, i Delegati a grande maggioranza sono venuti incontro a tutti gli Iscritti che in questi anni hanno lamentato l'eccessivo peso del regime sanzionatorio, data la crisi economica e il forte calo dei redditi degli Iscritti a Inarcassa.

Il Ministero ha ritenuto che *"in considerazione della rilevanza delle modifiche all'impianto sanzionatorio questo viene particolarmente depotenziato nel caso di ritardato pagamento dei contributi e in considerazione del criterio di registrazione delle entrate contributive in ambito della contabilità nazionale, risulta necessario sottoporre all'Ente un supplemento di valutazione in relazione sia alla tipologia di intervento e alla dimensione dello stesso, sia ai possibili effetti in termini di possibile incentivo alla dilazione del pagamento dei contributi con conseguenze negative per i saldi di finanza pubblica"*.

Il Comitato dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione hanno intenzione di procedere per la strada intrapresa, insistendo sul portare avanti tale modifica del regime sanzionatorio.

#### **PROMEMORIA/SCADENZE:**

##### **Iscritti Inarcassa**

- 31 maggio: termine ultimo per la presentazione dell'istanza di deroga all'obbligo di pagamento della contribuzione minima soggettiva;
- 30 giugno: versamento della prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo integrativo + maternità.

#### **DOMANDE FREQUENTI:**

**Domanda:** Ho presentato la domanda di iscrizione a marzo 2016, perché ho aperto partita IVA da gennaio 2016. Devo versare la 1° rata dei contributi minimi a giugno?

**Risposta:** Per i neo-iscritti con provvedimento in corso d'anno, le scadenze dei minimi sono fissate a sei mesi dalla data della notifica di iscrizione inviata da Inarcassa ed i bollettini MAV saranno generati e disponibili nell'area riservata del sito Inarcassa On Line nella sezione Gestione MAV.

**Domanda:** Sono un pensionato di anzianità di Inarcassa. Vorrei versare soltanto il contributo facoltativo visto che non posso incrementare la mia pensione perché cancellato da Inarcassa. Chiedo come devo fare.

**Risposta:** Non è possibile: il contributo facoltativo può essere versato soltanto dall'iscritto a Inarcassa, anche solo per un giorno nell'anno di riferimento.

#### **IL COMITATO DI REDAZIONE**

Ing. Alessandro Claudio BIGAGLI (PO) – Arch. Paolo CAGGIANO (PT) – Arch. Alessandro CINELLI (AR) – Arch. Roberta CINI (LI) – Ing. Carlo DE FAZIO (MS) – Arch. Federica FIASCHI (PO) - Arch. Angelo GUELI (FI) - Arch. Barbara LENZI (SI) - Ing. Stefano LENZI (LU) – Arch. Albertino LINCiano (PI) - Arch. Patrizia STRANIERI (LU)